

Circolare n. 9 - fiscale
Del 02.03.2023

Sommario

1. bonus pubblicità - credito d'imposta per gli investimenti per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su stampa – novità 2023

- 1 -

LA NORMA IN SINTESI

Il credito d'imposta è un aiuto automatico disciplinato dall'art.10 del DM 31 maggio 2017 n.115 ed è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili. Indipendentemente da natura giuridica assunta, dimensioni aziendali, regime contabile adottato.

LE NOVITÀ

A partire dal 2023, viene ripristinato il regime agevolativo ordinario; il credito d'imposta viene concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, il cui valore superi di almeno l'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali.

Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati sui giornali e riviste iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Diversamente da quanto accaduto negli anni passati, non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati su mezzi di informazione diversi dalla stampa, quali emittenti televisive e radiofoniche sia analogiche che digitali. Il limite massimo di spesa è stabilito in euro 30 mln in ragione di anno e comunque nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti c.d. de minimis.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili ed ai fini della concessione, non è rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle domande: in ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili è previsto la ripartizione percentuale tra i soggetti richiedenti che hanno regolarmente presentato la comunicazione di prenotazione telematica.

PROCEDURA DI CONCESSIONE

Ai fini dell'accesso al bonus pubblicità 2023, dal 1° al 31 marzo 2023, è necessario inviare apposita domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata. Trattasi di una sorta di prenotazione delle risorse contenute i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nel corso dell'anno agevolato.

In quella sede, nessun documento dovrà essere allegato all'istanza di prenotazione del bonus pubblicità. Il beneficiario è comunque tenuto a conservare per eventuali successivi controlli e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

A conclusione della prima fase di prenotazione delle istanze, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria pubblicherà un primo elenco di soggetti che hanno richiesto il bonus pubblicità con l'indicazione del credito teoricamente furibile.

Salvo eventuali modifiche operative, resta confermato che dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di prenotazione del bonus pubblicità dovranno poi inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettivamente realizzati nel 2023.

L'effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile.

ALCUNE INDICAZIONI

I costi ammissibili si calcolano al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario.

Resta confermato che non è possibile accedere al credito d'imposta qualora gli investimenti pubblicitari dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'agevolazione siano stati pari a zero (ne consegue che sono esclusi dalla concessione del beneficio sia coloro che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il tax credit non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili sia coloro che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale si richiede l'agevolazione).

Come specificato nel testo, per "stessi mezzi di informazione" si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo (stampa o emittenti radio-televisive).

Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate".

PROCEDURA DI UTILIZZO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'Art.17 del D.lgs. 241/97. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i canali telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (pena il rifiuto dell'operazione di versamento) a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei soggetti ammessi.

Con la risoluzione n. 41/E/2019 la stessa Agenzia delle entrate ha appositamente istituito il codice tributo "6900" da indicare sul modello di versamento per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

La fruizione dell'agevolazione è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni, laddove insista sui medesimi costi ammissibili.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia